

STATUTO

CASE DEL POPOLO SENESI - S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SIENA SI VIA A. ROSI 34

Codice fiscale: 00085140523


Numero Rea: SI - 60850

Stato impresa: CANCELLATA

Parte 1 - Protocollo del 15-01-2002 - Statuto completo da pag 2 a 4



Studio notarile associato
SALERNO - CAMBIAGGI
Dott. FRANCESCO SALERNO - NOTAIO
Avv. STEFANO CAMBIAGGI - NOTAIO
SIENA



STATUTO

DELLA SOCIETA' "CASE DEL POPOLO SENESI S.R.L."

ART. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "CASE DEL POPOLO SENESI società a responsabilità limitata".

La società ha sede in Siena, via A. Rosi numero 34.

ART. 2) La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all'estero.

ART. 3) La società avrà la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

ART. 4) La società ha per scopo sociale la conduzione, la costruzione e la compravendita in proprio e per conto terzi di immobili, fabbricati e terreni, nonché la concessione e l'assunzione di prestiti e finanziamenti su immobili in genere e la gestione di attività commerciali e ricreative, anche nel campo informativo in genere (stampa, radio e televisione, in particolare).

La società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società o imprese aventi analoghi scopi e potrà inoltre concedere garanzie totali, parziali, reali e rilasciare garanzie fidejussorie in favore di terzi.

Essa potrà pertanto compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, creditizie, ipotecarie etc. comunque attinenti allo scopo sociale, nonché acquisire finanziamenti dai soci con possibilità di rimborso a condizione che essi risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione non inferiore al 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 5) Il capitale sociale è di Euro 25.820 (venticinquemilaottocentoventi) interamente versato, suddiviso in numero 25.820 (venticinquemilaottocentoventi) quote del valore nominali di Euro 1= (uno) ciascuna.

In caso di aumento del capitale sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione delle quote da ciascuno possedute. Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota sarà regolata ai sensi degli articoli 2526 e 2529 del Codice Civile.

ART. 6) L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ed in entrambi i casi è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa delibera sull'approvazione del bilancio sociale, sulla nomina delle cariche sociali e su quant'altro di sua competenza.

ART. 7) L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sarà ritenuto necessario nell'interesse della società ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 8) Nell'avviso di convocazione dell'assemblea da spedirsi

Allegato sub. A
all'atto
repertorio n. 13358
raccolta n. 5088

a mezzo raccomandata ai soci nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. Le assemblee sono validamente costituite anche senza la formalità sancita dal presente articolo, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono altresì presenti tutti i consiglieri e i sindaci. Le assemblee possono essere convocate e tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale.

ART. 9) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, che nomina il segretario che può essere anche non socio.

ART. 10) Possono intervenire all'assemblea soltanto i soci regolarmente iscritti al libro soci.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona anche non socio, purchè non trattisi di amministratore o dipendente della società.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di capitale sociale posseduta.

ART. 11) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea, composto da tre a sette membri anche non soci che durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Essi sono revocabili dall'assemblea in qualsiasi tempo.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Presidente ed un Vice Presidente.

ART. 12) La firma e la rappresentanza sociale sono affidate al Presidente del Consiglio di Amministrazione che rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, in caso di sua assenza o impedimento, spetteranno al Vice Presidente.

ART. 13) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna salvo le facoltà espressamente riservate per legge, all'assemblea dei soci.

Essa potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. Al Presidente o ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposto un compenso, il cui ammontare verrà stabilito dall'assemblea. Ai medesimi potrà altresì essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro mandato.

ART. 14) Il Collegio Sindacale eletto dall'assemblea è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Esso dura in carica un triennio ed i suoi membri possono essere rieletti e revocati dall'assemblea in qualunque tempo.

ART. 15) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1972.



ART. 16) Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato secondo le norme di legge.

ART. 17) L'approvazione del bilancio vale come esonero per gli amministratori da ogni responsabilità per l'esercizio cui esso si riferisce.

Gli utili netti di esercizio saranno così ripartiti:

5% (cinque per cento) al fondo di Riserva Legale ed il resto a disposizione dell'assemblea.

ART. 18) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e stabilendone i poteri.

ART. 19) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia di società.

Firmato: Mauro TAFI - Stefano CAMBIAGGI (Notaio).

COPIA CONFORME

